

ALLEGATO A
alla delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999

Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni

(Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

INDICE

Articolo 1 -	Definizioni
Articolo 2 -	Ambito di applicazione
Articolo 3 -	Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese
Articolo 4 -	Avvio dell'istruttoria
Articolo 5 -	Partecipazione all'istruttoria
Articolo 6 -	Poteri istruttori
Articolo 7 -	Audizioni
Articolo 8 -	Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti
Articolo 9 -	Ispezioni
Articolo 10 -	Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti
Articolo 11 -	Accesso ai documenti
Articolo 12 -	Riservatezza delle informazioni raccolte
Articolo 13 -	Comunicazione della variazione dei fatti oggetto dell'istruttoria
Articolo 14 -	Chiusura dell'istruttoria
Articolo 15 -	Comunicazione delle risultanze istruttorie
Articolo 16 -	Audizione conclusiva
Articolo 17 -	Conclusione del procedimento
Articolo 18 -	Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 della legge
Articolo 19 -	Verbalizzazioni
Articolo 20 -	Comunicazioni

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI POSIZIONI
DOMINANTI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI**

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della Legge;
- c) per Consiglio, il consiglio dell'Autorità, cui spetta il potere di adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 8 della medesima legge, nonché il potere di esprimere pareri in relazione ai

provvedimenti che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende adottare nei confronti di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

d) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge, con deliberazione del Consiglio del 16 giugno 1998;

e) per Dipartimento, il dipartimento che, conformemente al regolamento di organizzazione, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

f) per responsabile del procedimento, il funzionario dell'Autorità a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di cui al presente regolamento;

g) per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati ed utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti finalizzati all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento e all'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della Legge.

Art. 3

Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 2, comma 3, della Legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della Legge che ne siano parti.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere una descrizione del contenuto dell'operazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la valutazione dell'operazione medesima. Alla comunicazione deve essere allegata copia dei relativi documenti contrattuali.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente e, all'atto della comunicazione, possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.

4. Ricevuta la comunicazione, il Consiglio può richiedere alle parti, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione comunicata.

Art. 4

Avvio dell'istruttoria

1. Il Consiglio, valutati gli elementi in suo possesso, quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse nonché quelli notificati a norma dell'articolo precedente, nei casi in cui presuma l'esistenza di un'infrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge, dispone l'avvio di un'istruttoria finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza di una posizione dominante ed all'adozione dei provvedimenti necessari per la sua eliminazione.

2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni sulla base dei quali il Consiglio ritiene necessario avviare l'istruttoria, l'espressa indicazione del responsabile del procedimento e del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui lo stesso si deve concludere.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato direttamente alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che abbiano segnalato all'Autorità l'esistenza di una posizione dominante vietata, da un funzionario o da un dipendente dell'Autorità mediante consegna di copia del provvedimento al destinatario, ovvero, ai sensi dell'art. 149 codice di procedura civile, entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione delle operazioni di concentrazione e delle intese. Nei casi di particolare urgenza, la notifica può essere eseguita mediante trasmissione via telefax, purché detta trasmissione sia seguita entro tre giorni dall'invio di copia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità.

5. L'istruttoria si svolge secondo le norme del presente regolamento. Il termine di conclusione del procedimento non può eccedere i centoventi giorni e può essere prorogato fino a centoventi giorni una sola volta con provvedimento motivato del Consiglio.

6. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alle parti dell'operazione oggetto di comunicazione, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data del ricevimento di ciascuna richiesta di informazioni e/o documenti sino al ricevimento della risposta.

7. L'apertura dell'istruttoria viene resa pubblica.

Art. 5

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

- a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 6.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

- a) presentare memorie scritte, documenti e pareri in qualsiasi momento dell'istruttoria;
- b) accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 11.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3 possono chiedere di essere sentiti dall'Autorità durante l'istruttoria, conformemente a quanto disposto dall'art. 7.

4. Nel corso dell'istruttoria i soggetti di cui al comma 1 possono farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti di istruttoria da parte dell'Autorità.

Art. 6

Poteri istruttori

1. I poteri istruttori di cui all'art. 2, comma 7 della Legge e di cui all'art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alle istruttorie di cui al presente regolamento, sono esercitati dal responsabile del procedimento a partire dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria ai soggetti interessati ed anche contestualmente alla esecuzione di detta notifica.

2. Nell'ambito dell'istruttoria i funzionari dell'Autorità sono muniti dei poteri di cui al comma 1 e, in particolare:

- a) del potere di accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei confronti del quale si compie un atto di istruttoria, con la sola esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività di impresa oggetto dell'istruttoria;
- b) del potere di controllo ed accesso ai documenti;
- c) del potere di prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
- d) del potere di chiedere spiegazioni orali ai soggetti presenti al compimento degli atti di istruttoria.

3. Subito dopo l'avvio dell'istruttoria, l'Autorità invita i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), a procedere all'esame dei documenti acquisiti o formati dall'Autorità in data anteriore a quella di notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria ed a formulare le proprie osservazioni su detti documenti.

4. Il Direttore del Dipartimento riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento dell'istruttoria.

Art. 7 ***Audizioni***

1. I soggetti a cui è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, possono chiedere all'Autorità di essere sentiti sui fatti oggetto dell'istruttoria.

2. L'audizione si tiene, avanti il funzionario designato quale responsabile del procedimento dal direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno sette giorni di preavviso.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria.

4. Il funzionario responsabile del procedimento, ovvero altro dipendente dell'Autorità, redige il verbale della audizione.

5. Il responsabile del procedimento può, nel corso dell'istruttoria, disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili al fine del completamento dell'istruttoria. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, hanno diritto di partecipare all'audizione e, a tal fine, ricevono la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 8 ***Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti***

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto dal responsabile del procedimento e comunicate ai soggetti interessati.

2. Tali richieste devono indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione devono essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

Art. 9 ***Ispezioni***

1. Il responsabile del procedimento, previa autorizzazione del Consiglio, può disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i poteri di cui all'art. 6 previa presentazione al soggetto, presso cui l'ispezione deve essere

effettuata, di un atto dell'Autorità da cui risultino sia l'oggetto dell'accertamento sia le sanzioni per il rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 30 della Legge, l'opposizione:

- a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne;
- b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative ;
- c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.

4. Di tutta la attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ed ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

Art. 10

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il Direttore del Dipartimento autorizza il responsabile del procedimento a richiedere perizie, analisi statistiche ed economiche, nonché consultazioni di esperti in merito ad elementi oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

2. Il provvedimento che autorizza le perizie e le analisi di cui al comma 1 è comunicato ai soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3. Detto provvedimento contiene l'indicazione del nome del perito o dell'esperto consultato, del quesito posto dall'Autorità e del termine perentorio entro cui la relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità.

Art. 11

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti acquisiti o formati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.

2. Il diritto di accesso è esercitato dai soggetti di cui al comma 1, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, presso gli uffici dell'Autorità. Detti soggetti possono chiedere di estrarre copia dei documenti acquisiti o formati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.

3. Qualora i documenti di cui al comma 1 siano soggetti a vincolo di riservatezza ai sensi dell'art. 12, il diritto di accesso a detti documenti può essere escluso integralmente o parzialmente.

4. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione del Dipartimento finalizzate allo studio ed alla preparazione del contenuto di atti del Dipartimento o del Consiglio.

5. Sono sottratti all'accesso i verbali delle adunanze del Consiglio, nonché i documenti relativi ai rapporti tra l'Autorità ed altri organismi pubblici italiani o esteri, di cui non sia stata autorizzata la diffusione.

6. I documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria che contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone o imprese coinvolte nei procedimenti sono disponibili per l'accesso nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire il contraddittorio, salvi i limiti posti al successivo art. 12.

7. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 5 e 6, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

Art. 12

Riservatezza delle informazioni raccolte

1. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso da parte di soggetti diversi da quelli che hanno formato detti documenti, ovvero che sono risultati in possesso degli stessi.
2. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza delle informazioni o dei documenti forniti nel corso dell'istruttoria devono presentare una istanza scritta all'Autorità, precisando quali siano i documenti da sottoporre al vincolo di riservatezza ed i motivi di tale richiesta. L'Autorità provvede su tale richiesta entro quindici giorni dal suo ricevimento. Sino alla decisione dell'Autorità è precluso l'accesso ai documenti ed alle informazioni oggetto della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, i documenti e le informazioni cui la stessa si riferisce sono equiparati ai documenti ed alle informazioni di cui al comma 1.
3. L'Autorità, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 2, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.
4. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio.
6. In nessun caso i provvedimenti adottati dall'Autorità nei confronti di un soggetto possono essere fondati, o fare riferimento, ad un documento che, rispetto a detto soggetto, sia assoggettato a vincolo di riservatezza.

Art. 13

Comunicazione della variazione dei fatti oggetto dell'istruttoria

1. Qualora, durante l'istruttoria, il Consiglio ritenga che i fatti oggetto della stessa siano mutati rispetto a quelli menzionati nel provvedimento di cui all'art. 4, ne dà comunicazione ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene l'espressa indicazione dell'avvenuto mutamento dell'oggetto dell'istruttoria, nonché una sintetica descrizione dei nuovi fatti cui l'istruttoria si riferisce.
3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3 ovvero il responsabile del procedimento, possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentare istanza motivata all'Autorità di proroga del termine di conclusione del procedimento.

Art. 14

Chiusura dell'istruttoria

1. Il Consiglio - su proposta del responsabile del procedimento - dichiara conclusa l'istruttoria.
2. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento non può compiere ulteriori atti finalizzati all'acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.

Art. 15

Comunicazione delle risultanze istruttorie

1. Il Consiglio, sulla base delle proposte formulate dal responsabile del procedimento in relazione agli

elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, e di cui all'art. 4, comma 3 .

2. Ottenuta l'autorizzazione il responsabile del procedimento invia ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo la comunicazione delle risultanze istruttorie.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie deve indicare il termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.

4. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, presentare istanza motivata per la proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere all'Autorità richiesta di fissazione dell'audizione conclusiva. Il termine di scadenza per il deposito delle memorie conclusive deve in ogni caso precedere la data dell'audizione conclusiva.

5. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1 hanno in ogni caso il diritto di richiedere all'Autorità copia di tutte le memorie conclusive depositate.

Art. 16

Audizione conclusiva

1. Il Consiglio fissa la data dell'audizione conclusiva con provvedimento che viene comunicato ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

2. L'audizione conclusiva si tiene avanti il Consiglio. Nel corso dell'audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne abbiano fatta motivata richiesta.

3. Dell'audizione conclusiva è redatto processo verbale. Il provvedimento assunto dal Consiglio ad esito dell'audizione conclusiva viene comunicato alle parti nei confronti delle quali è assunto e viene reso pubblico.

Articolo 17

Conclusione del procedimento

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dell'audizione conclusiva e delle memorie presentate, il Consiglio, ove ravvisi un'infrazione dell'art. 2 della Legge, adotta i provvedimenti necessari per la sua eliminazione.

2. L'Autorità, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge, fissa un termine perentorio entro il quale le imprese o gli enti interessati devono porre fine all'infrazione.

3. Il provvedimento adottato dall'Autorità viene comunicato alle parti secondo quanto previsto dall'art. 20 e viene reso pubblico.

Art. 18

Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 della Legge

1. Qualora il Consiglio ritenga che uno o più soggetti destinatari di un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2 della Legge non abbiano ottemperato a detto provvedimento, avvia una istruttoria ai sensi dell'art. 4 , finalizzata all'accertamento della sussistenza dell'inottemperanza.

2. Laddove, al termine dell'istruttoria, il Consiglio accerti una inottemperanza ad un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2 della Legge, infligge una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 31, della Legge.

3. Al fine della determinazione della sanzione, si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel

settore rispetto al quale è stato assunto il provvedimento ai sensi dell'art. 2 della Legge e si è verificata l'inottemperanza.

Art. 19
Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni dei soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione è predisposto dal funzionario.
2. Alla conclusione delle operazioni, il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dai soggetti interessati, ovvero dal loro legale rappresentante. Qualora uno dei soggetti interessati non possa o non voglia sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione.
3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 20
Comunicazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere effettuate in uno dei seguenti modi :
 - a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) consegna a mano contro ricevuta;
 - c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento ;
 - d) telex o telegramma.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti, perizie e memorie da parte di terzi all'Autorità.
3. In caso di trasmissione a mezzo telex, telegramma o telefax le comunicazioni si intendono eseguite il giorno stesso in cui il documento che le contiene è stato inviato, salva la prova contraria del destinatario.
4. Le comunicazioni dei soggetti interessati all'istruttoria devono essere sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.